

CONFORMITÀ N. 345 DEL

02/03/2004

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE F.I.S.O.

Approvato dal Consiglio Federale nella seduta numero 118 del 27 settembre 2003 in Verona.
Riesaminato dal Consiglio Federale nella seduta numero 120 del 13 dicembre 2003 in Verona.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luise Antolini
Dirigente

SOMMARIO

SOMMARIO	3
PREMESSA	5
TITOLO I - TESSERATI	5
CAPO I - ATLETI	5
ART.1 - REQUISITI GENERALI	5
ART.2 - TESSERAMENTO	5
CAPO II - DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI	6
ART.3 - DIRIGENTI FEDERALI	6
ART.4 - DIRIGENTI SOCIALI	6
CAPO III - TECNICI, UFFICIALI DI GARA E MEDICI	6
ART.5 - TECNICI	6
ART.6 - UFFICIALI DI GARA	7
ART.7 - MEDICI FEDERALI E SOCIALI	7
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA	7
CAPO IV - SOCIETA' SPORTIVE	7
ART.8 - SOCIETA' SPORTIVE	7
ART.9 - CONCESSIONE DELL'AFFILIAZIONE	7
ART.10 - SOCIETA' SCOLASTICHE	7
ART.11 - DOVERI DEI SOCI	7
ART.12 - DOVERI DELLA SOCIETA' SPORTIVA	7
ART.13 - FUSIONE E INCORPORAZIONE DI SOCIETA'	8
ART.14 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'	8
CAPO V - AFFILIAZIONE	8
ART.15 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
ART.16 - PRIMA AFFILIAZIONE	8
ART.17 - RIAFFILIAZIONE	9
ART.18 - TERMINI	9
ART.19 - VALIDITA'	9
ART.20 - OMONIMIA DELLA RAGIONE SOCIALE	9
ART.21 - RAPPRESTANZA SOCIALE	9
CAPO VI - TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI	9
ART.22 - RINNOVO ANNUALE DELLA TESSERA	10
ART.23 - TRASFERIMENTI	10
ART.24 - DOVERI DEI TESSERATI	10
ART.25 - DIRITTI DEI TESSERATI	10
ART.26 - SANZIONI	10
CAPO VII - TUTELA SANITARIA	10
TITOLO III - ORGANI FEDERALI	11
CAPO VIII - ORGANI CENTRALI	11
ART.28 - ASSEMBLEA NAZIONALE	11
ART.29 - POTERI	11
ART.30 - VALIDITA'	12
ART.31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA	12
ART.32 - COMPITI DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA	12
ART.33 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI	12
ART.34 - METODI E NORME DI VOTAZIONE	13
ART.35 - MOZIONI	13
ART.36 - NORME PER LA DISCUSSIONE	14
ART.37 - CANDIDATURE	14
ART.38 - PRESIDENTE	14
ART.39 - CONSIGLIO FEDERALE	14



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Dirigente

REGOLAMENTO ORGANICO FISO

ART. 40 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.....	15
ART. 41 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	15
CAPO IX - ORGANISMI FEDERALI.....	15
ART. 42 - CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI.....	15
ART. 43 - COMMISSIONI FEDERALI.....	15
ART. 44 - LA SEGRETERIA GENERALE.....	15
ART. 45 - PUBBLICAZIONI FEDERALI.....	16
CAPO X - ORGANI PERIFERICI.....	16
ART. 46 - ASSEMBLEA REGIONALE.....	16
ART. 47 - L'ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI REGIONALI.....	16
ART. 48 - PRESIDENTE REGIONALE.....	17
ART. 49 - COMITATI REGIONALI.....	17
ART. 50 - ASSEMBLEA PROVINCIALE.....	17
ART. 51 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE.....	17
ART. 52 - I COMITATI PROVINCIALI.....	18
ART. 53 - L'ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI PROVINCIALI.....	18
ART. 54 - DELEGATI E COMMISSARI.....	18
ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE.....	18

3



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI

Luisa Antolini

Dirigente

ae

PREMESSA

Il regolamento organico della FISO, emanato ai sensi dell'Art.42 dello Statuto Federale costituisce, insieme allo Statuto stesso e agli altri regolamenti previsti, fonte normativa della F.I.S.O.

TITOLO I - TESSERATI

CAPO I - ATLETI

ART.1 - REQUISITI GENERALI

- 1.1 Sono atleti tutti coloro che partecipano a gare comprese nell'ambito delle attività agonistiche e promozionali della F.I.S.O.; debbono essere in regola col tesseramento federale e con le norme in materia di tutela sanitaria. Con il tesseramento ed il suo rinnovo l'atleta assume l'obbligo di sottoporsi ai controlli previsti dal Regolamento Antidoping.
- 1.2 Può ottenere il tesseramento come atleta ogni persona fisicamente idonea secondo le leggi vigenti ed esente da radiazione dalla F.I.S.O. o da altre Federazioni Sportive o da provvedimenti disciplinari in atto, che comportino la sospensione da ogni attività federale.
- 1.3 Il Consiglio Federale stabilisce le categorie degli atleti e le relative età di appartenenza. -Sono Atleti Agonisti coloro che sono ammessi a partecipare nelle seguenti categorie: Giovanili dai 13 ai 20 anni; Assoluti dai 21 ai 34 anni; Veterani dai 35 anni in poi; maschili e femminili. Sono Atleti non Agonisti coloro che sono ammessi a partecipare nelle seguenti categorie: maschili e femminili sotto i 12 anni; Esordienti; Open.
- 1.4 Il tesseramento è valido dal 1 Dicembre al 30 Novembre dell'anno successivo. Il primo tesseramento può essere richiesto in qualsiasi momento dell'anno agonistico. Il rinnovo e/o trasferimento sono regolati secondo le modalità stabilite dal Capo VI del presente Regolamento. E' vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
- 1.5 Le richieste di tesseramento devono essere presentate, accompagnate dalla relativa quota, con l'apposito modulo, dalla società sportiva di appartenenza dell'atleta - alla Segreteria Generale -

ART.2 - TESSERAMENTO

- 2.1 L'atleta si intende vincolato alla Società Sportiva per la quale ha richiesto e ricevuto la tessera federale. Il vincolo dura per tutto l'anno agonistico.
- 2.2 L'atleta ottiene la tessera federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Federale. Le modalità di tesseramento vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Federale e comunicate a cura della Segreteria Generale, all'inizio della stagione agonistica, a tutti gli organi periferici e alle società sportive.
- 2.3 L'atleta deve considerarsi in regola con il tesseramento federale dal momento in cui, avvenuti i controlli previsti, - la richiesta sia giunta alla Federazione-.
- 2.4 L'atleta arruolato per il servizio militare di leva o volontario, ha diritto di essere tesserato per il gruppo sportivo dell'Ente militare cui è assegnato, se affiliato F.I.S.O. La richiesta è trasmessa dalla Segreteria generale dell'Ente militare presso il quale l'atleta presta servizio ed il trasferimento, che ha luogo senza necessità di nulla-osta, viene comunicato alla Società di appartenenza. Il tesseramento temporaneo per servizio militare determina l'interruzione del tesseramento a favore dell'affiliato cui l'atleta era vincolato. Tale affiliato, pertanto, deve rimettere la tessera dell'atleta alla Segreteria Generale che provvede ad interrompere la validità fino al termine del tesseramento temporaneo per servizio militare e, a seguito attestazione dell'avvenuto congedo, a restituirla. A restituzione avvenuta, l'atleta può disputare, a favore dell'affiliato di provenienza, qualsiasi gara.

In nessun altro caso è ammesso il trasferimento di un atleta da una Società sportiva all'altra durante il corso dell'anno agonistico.

Congedato dal servizio militare l'atleta rientra automaticamente nella società cui apparteneva al momento del suo arruolamento.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Dirigente

REGOLAMENTO ORGANICO FISO

- 2.5 Le società sportive affiliate alla F.I.S.O. possono richiedere il tesseramento per persone non in possesso della cittadinanza italiana. La richiesta di tesseramento, se lo straniero è cittadino extra-comunitario residente in Italia, deve avvenire previo accertamento della regolarità formale della posizione giuridica individuale e alla stregua della normativa in tema di immigrazione. Il tesseramento avviene nel rispetto del limite annuale d'ingresso stabilito dal CONI.
- 2.6 Gli atleti stranieri possono partecipare a tutte le gare previste dal Calendario Federale ma non possono tuttavia essere classificati nei Campionati Federali di qualsiasi categoria e tipo. -
- 2.7 In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, gli atleti tesserati a suo favore rimangono ad esso vincolati, per il tempo stabilito precedentemente.
In caso di fusione tra affiliati, gli atleti tesserati a loro favore sono vincolati al nuovo affiliato sorto dalla fusione, per il tempo stabilito precedentemente.
- 2.8 Nel caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, l'affiliato cui appartiene l'atleta può farne richiesta di nuova seguendo la procedura fissata per il primo tesseramento, specificando e documentando i motivi per i quali si richiede la sostituzione della tessera originale. La Segreteria Generale, esaminata la richiesta ed espletati i necessari accertamenti, rilascerà nuova tessera recante la stampigliatura "duplicato".
- 2.9 Gli atleti di interesse Federale devono presentarsi alle gare o agli allenamenti a cui vengono convocati dagli organi federali, in rapporto alla preparazione o alla formazione di squadre nazionali rappresentative, giustificando tempestivamente le eventuali assenze per causa di forza maggiore e hanno l'obbligo di partecipare alle gare in rappresentanza dell'Italia con il massimo impegno.
- 2.10 La partecipazione alle gare è riservata agli atleti regolarmente tesserati. Le iscrizioni alle gare devono essere presentate dal Presidente la Società' o da suo delegato.

CAPO II - DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

ART.3 - DIRIGENTI FEDERALI

- 3.1 Sono "Dirigenti federali" tutti coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina nell'ambito degli Organi centrali o periferici della F.I.S.O.
La qualifica di Dirigente federale si assume con l'elezione o la nomina e dura fino alla scadenza del mandato.

ART.4 - DIRIGENTI SOCIALI

- 4.1 Sono "Dirigenti Sociali" il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo delle Società affiliate regolarmente inseriti nei moduli di affiliazione. Tutti i Dirigenti sociali devono essere regolarmente tesserati alla F.I.S.O. Essi sono Dirigenti sociali esclusivamente nella propria società di appartenenza.
- 4.2 Il Presidente della Società sportiva è responsabile di fronte alla legge delle norme riguardanti la tutela sanitaria dell'attività sportiva così come previsto anche dall'art. 9 dello Statuto federale.
- 4.3 La responsabilità per le obbligazioni assunte da una Società Sportiva senza personalità giuridica è del Presidente e/o di chi ha agito in nome e per conto della Società così come previsto dal Codice Civile.
- 4.4 I Dirigenti sociali hanno facoltà di presentare i loro reclami nei casi e nelle forme previste dalle norme federali.
- 4.5 Il Dirigente accompagnatore è responsabile verso la F.I.S.O., durante le manifestazioni sportive, del comportamento degli atleti e dei tesserati della sua società entro e fuori il campo di gara.

CAPO III - TECNICI, UFFICIALI DI GARA E MEDICI

ART.5 - TECNICI

- 5.1 Fanno parte della F.I.S.O. con la qualifica di "Tecnici" coloro i quali abbiano acquisito il titolo nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Quadri Tecnici - Formazione e Attività deliberato dal Consiglio Federale.



REGOLAMENTO ORGANICO FISO

7

ART.6 - UFFICIALI DI GARA

- 6.1 Fanno parte della F.I.S.O. con qualifica di "Ufficiali di gara" coloro i quali abbiano acquisito il titolo nella forma e nei modi stabiliti dal Regolamento Tecnico Federale, deliberato dal Consiglio Federale.

ART.7 - MEDICI FEDERALI E SOCIALI

- 7.1 I Medici federali sono nominati dal Consiglio Federale. Il Presidente della Commissione Medico Sportiva, che ricopre anche la carica di Presidente della Commissione Anti-doping, deve essere specializzato in medicina dello sport
- 7.2 I Medici sociali devono essere regolarmente tesserati alla F.I.S.O., mediante inserimento del loro nominativo nel modulo di affiliazione della società ; almeno un medico, per ciascuna associazione, deve far parte della Federazione Medico Sportiva Italiana
- 7.3 I Medici federali e gli eventuali Medici sociali possono essere chiamati a rispondere, in caso di violazione, ai sensi del Regolamento Anti-doping.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO IV - SOCIETA' SPORTIVE

ART.8 - SOCIETA' SPORTIVE

- 8.1 La FISO riconosce i seguenti tipi di Società Sportiva:
Civili
Militari
Scolastiche

ART.9 - CONCESSIONE DELL'AFFILIAZIONE

- 9.1 La concessione dell'affiliazione alla F.I.S.O. è prevista dall'articolo 9 dello Statuto Federale.

ART.10 - SOCIETA' SCOLASTICHE

- 10.1 Le Società Scolastiche sono costituite a seguito di delibera del Collegio Docenti e/o Consiglio di Istituto.
- 10.2 Il Presidente deve essere il Preside o Direttore didattico o persona delegata da costoro.
- 10.3 Le Società Sportive scolastiche possono tesserare quali atleti gli allievi iscritti alla scuola, gli ex allievi, i genitori di entrambi, ed il personale docente e non docente della scuola stessa.

ART.11 - DOVERI DEI SOCI

- 11.1 I Soci delle Società Sportive, oltre alle norme e alle regole previste dalla F.I.S.O., devono rispettare e attenersi anche a quelle previste dallo Statuto della Società Sportiva per la quale sono tesserati.

ART.12 - DOVERI DELLA SOCIETA' SPORTIVA

- 12.1 Con l'atto dell'affiliazione la Società Sportiva si impegna in particolare a:
- Svolgere attività agonistica, non agonistica, e organizzativa; volta alla promozione dello Sport dell'Orientamento
 - Assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare alle gare federali;
 - Notificare ai propri componenti, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico e farle osservare;
 - Accogliere cortesemente e tutelare in ogni modo i Dirigenti Federali di ogni grado, le Società consorelle e gli atleti ospitati, i tecnici, i giudici di gara, prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate;
 - Provvedere alla richiesta del servizio d'ordine pubblico e medico nelle manifestazioni affidate alla loro organizzazione. Le Società sportive sono sempre responsabili degli atti compiuti dai loro dirigenti, tecnici, soci, atleti e sostenitori;
 - Adoperarsi affinché i propri componenti o sostenitori mantengano un comportamento corretto e disciplinato e non si avvalgano della stampa o di altri mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche e censure contro gli organi della FISO e le persone che la rappresentano, in ottemperanza a quanto previsto dal titolo III dello Statuto Federale;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI

Luisa Antolini

Dirigente

70e

REGOLAMENTO ORGANICO FISO

- g) Notificare alla F.I.S.O. per tramite del competente Comitato Provinciale, se costituito, o Regionale, ogni variazione dello Statuto sociale, della composizione degli organi direttivi e dell'indirizzo o recapito postale, della sede;
- h) Inviare alla F.I.S.O. per tramite del competente Comitato, le copie dei verbali dell'assemblea controfirmate dal Presidente delle fusioni e delle incorporazioni, dei mutamenti di denominazione sociale, delle assemblee dei soci contenenti le deliberazioni di scioglimento della Società;
- i) Corrispondere con gli organi centrali della F.I.S.O. per tramite del competente Comitato;
- l) Provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.O. per qualsiasi causa;
- m) Concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Statuto della F.I.S.O.

ART.13 - FUSIONE E INCORPORAZIONE DI SOCIETA'

- 13.1 Due o più Società affiliate possono fondersi riunendosi per dare vita ad una nuova Società, che deve avere una nuova denominazione sociale. La nuova società conserva l'anzianità ed i diritti di affiliazione delle società fuse tra loro; e assume gli obblighi propri delle Società dalle quali deriva.
- 13.2 Una società affiliata può incorporare un'altra Società, pure affiliata, quando quest'ultima, per volontà degli organi sociali, cessa di esistere come tale. I Soci, o parte di essi, nonché le attività e passività sociali passano alla Società incorporante, che mantiene la sua denominazione sociale. Quest'ultima può provvedere al tesseramento dei soci già tesserati per la Società incorporata. I diritti della Società incorporata si trasmettono a quella incorporante.
- 13.3 La fusione e l'incorporazione delle Società ha effetto nei confronti della F.I.S.O., dal momento in cui il Consiglio Federale ne dà il benestare e può essere effettuata solo al termine dell'anno agonistico o comunque prima che le due Società si riaffilino per una nuova stagione agonistica.
- 13.4 Alla domanda di fusione e/o incorporazione devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della società incorporante.
- 13.5 In caso di trasformazione di una Società sportiva scolastica in Società sportiva civile, con nuovo Consiglio direttivo e nuovo Statuto, questa ultima non potrà conservare i diritti acquisiti dalla Società scolastica.

ART.14 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

- 14.-1 La cessazione dell'affiliazione prevista dall'articolo. 9.6 lettere d) e f) dello Statuto, decorre dal giorno della notifica del provvedimento, salvo reintegro nel caso di accoglimento del ricorso che la Società potrà presentare nei termini e con le modalità previste dal - Regolamento di Disciplina-

CAPO V - AFFILIAZIONE

ART.15 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 15.1 Le domande di affiliazione e riaffiliazione devono essere presentate alla Federazione- con le modalità stabilite - dal Consiglio Federale.- Sono riportate negli artt. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 del presente Regolamento.

ART.16 - PRIMA AFFILIAZIONE

- 16.1 Per ottenere la prima affiliazione le Società Sportive devono presentare domanda servendosi di appositi moduli, che vengono rilasciati dalla Segreteria Generale della F.I.S.O. o dai competenti Organi Periferici.
- 16.2 La domanda sarà sottoscritta dal legale rappresentante della società, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento dell'affiliato alla clausola compromissoria prevista dall'art. 36 dello Statuto.
La domanda deve contenere:
- a) a denominazione completa della Società;
 - b) l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali e telefonici;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Frigente

ae

REGOLAMENTO ORGANICO FISO

9

- c) il nome del Presidente e dei membri dell'organo direttivo (non meno di tre) nonché copia del verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- d) il nominativo di tutti gli altri tesserati della società: atleti, dirigenti, tecnici, medico e soci;
- e) copia dello Statuto Sociale e dell'Atto Costitutivo;
- f) le ricevute del versamento delle prescritte quote di affiliazione e di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale.
- g) Tutti i documenti saranno in duplice copia e sottoscritti dal legale rappresentante.

ART.17 - RIAFFILIAZIONE

- 17.1 Negli anni successivi alla prima affiliazione - purché non vi sia stata interruzione - le Società sono tenute a presentare soltanto il modulo di riaffiliazione. Gli altri documenti vanno inviati in caso di variazioni. Se le variazioni riguardano lo Statuto Sociale ed i dirigenti, vanno inviati i verbali delle assemblee che hanno votato le rispettive decisioni.
In ogni caso vanno allegate le ricevute del versamento delle quote di riaffiliazione e di tesseramento, stabilite dal Consiglio Federale.
- 17.2 La procedura di riaffiliazione è la medesima richiesta per la prima affiliazione.

ART.18 - TERMINI

- 18.1 La domanda di prima affiliazione può essere presentata in ogni momento dell'anno.
- 18.2 Le domande di riaffiliazione devono essere presentate a partire dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. -
- 18.3 La società che si riaffilia scaduti i termini, ma non oltre il 31 gennaio, non perde l'anzianità maturata.
- 18.4 La società non riaffiliata non può partecipare né all'attività sportiva né a quella organizzativa; cioè le società possono organizzare manifestazioni da inserirsi nel Calendario Federale, e far partecipare i propri atleti, che siano già tesserati ai sensi dell'Art. 2 del presente regolamento, all'attività sportiva, solo se regolarmente riaffiliate.
- 18.5 Scaduto il termine del 31 gennaio la Società che non sia riaffiliata cessa di appartenere alla F.I.S.O. ai sensi dell'articolo 9.6 lettera e) dello Statuto, perdendo l'anzianità di affiliazione e il diritto di voto.
- 18.6 Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, è subordinata all'osservanza delle relative procedure. Si considera nuova affiliazione quella di una Società che negli ultimi 5 anni non abbia fatto parte della Federazione.

ART.19 - VALIDITA'

- 19.1 Le domande di prima affiliazione e riaffiliazione devono essere presentate alla Federazione. Possono essere presentate dal Comitato o Delegato regionale competente.
- 19.2 Le domande di affiliazione e riaffiliazione devono intendersi accettate all'atto della - delibera del Consiglio Federale -, sentito il parere non vincolante dell'Organo periferico competente per territorio. -

ART.20 - OMONIMIA DELLA RAGIONE SOCIALE

- 20.1 Il Comitato Regionale ed il Consiglio Federale hanno il potere di richiedere la modifica della denominazione di una Società Sportiva in caso di omonimia con quella di altre Società già affiliate, prima di procedere ai sensi dell'articolo 15.2 lettera i) dello Statuto.
- 20.2 La richiesta di modifica deve essere comunicata al competente Comitato Regionale e notificata direttamente alla Società interessata, la quale dovrà provvedere in tal senso per ottenere l'affiliazione.

ART. 21 - RAPPRESTANZA SOCIALE

- 21.1 La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.S.O. spetta al Presidente od a coloro i quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nello Statuto Sociale, purché risultino regolarmente tesserate come dirigenti sociali per l'anno in corso.

CAPO VI - TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI

Luisa Antolini
Dirigente

9
oe

ART.22 - RINNOVO ANNUALE DELLA TESSERA

- 22.1 Nell'anno sportivo federale -, gli affiliati devono provvedere alla corresponsione della tassa annuale per tutti i propri tesserati.
- 22.2 All'inizio dell'anno sportivo successivo a quello di scadenza della tessera, l'affiliato dovrà provvedere al nuovo tesseramento prima dell'ammissione degli atleti alle competizioni, come previsto all'art. 1.5. -

ART.23 - TRASFERIMENTI

- 23.1 Così come previsto dagli art. 1.4 e 2.1 del presente Regolamento, il vincolo del tesseramento dura un anno agonistico; pertanto, alla sua scadenza, l'atleta è libero di trasferirsi ad altra Società Sportiva dandone comunicazione scritta per raccomandata alla Società di appartenenza, salvo quanto previsto dagli art. 2.4 e 2.4 del presente Regolamento.

ART.24 - DOVERI DEI TESSERATI

- 24.1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste nell'Art. 6.5 dello Statuto Federale.

ART.25 - DIRITTI DEI TESSERATI

- 25.1 I tesserati hanno il diritto di:
- partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;
 - fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISO;
 - indossare la divisa sportiva sociale o federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.S.O. in materia;
 - concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

ART.26 - SANZIONI

- 26.1 Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti F.I.S.O. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e pecuniaria previste dal Regolamento di Giustizia. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

CAPO VII - TUTELA SANITARIA**ART.27 - TUTELA SANITARIA**

- 27.1 E' regolata dalla disposizione di legge prevista dal D.M.18.02.1982 riguardante l'attività sportiva agonistica e dal D.M. 28.02.83 riguardante quella non agonistica.
- 27.2 Tutti i partecipanti all'attività agonistica federale, come determinato dal Consiglio Federale, devono essere in possesso di certificato d'idoneità all'attività agonistica in corso di validità, rilasciato dalle figure sanitarie di cui al D.M.18.02.1982
- 27.3 I tesserati non agonisti devono essere in possesso del solo "certificato di sana e robusta costituzione",rilasciato dalle figure sanitarie di cui al DM.28.02.83
- 27.4 Copia dei certificati DI CUI AL D.M.18.02.1982 E AL D.M.28.02.83, deve essere conservata dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza nella durata indicata dai testé citati decreti.
- 27.5 Il Presidente della Società Sportiva è la figura civilmente e penalmente responsabile relativamente all'idoneità fisica degli atleti affiliati, di cui si fa garante mediante certificazione all'atto dell'iscrizione o del rinnovo del tesseramento.
- 27.6 E' fatto obbligo a tutti i tesserati ed a tutti gli affiliati di rispettare le normative inerenti la lotta al doping, in particolare le leggi dello Stato Italiano ed il Regolamento Anti-doping federale.



ART.28 - ASSEMBLEA NAZIONALE

- 2928.1 La data dell'Assemblea Nazionale s'intende resa nota ufficialmente mediante comunicazione sugli organi ufficiali della Federazione o attraverso comunicazione scritta ai Comitati Regionali.
- 28.2 La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve contenere l'Ordine del giorno (o.d.g.) e deve essere inviata dalla Segreteria Generale con comunicazione scritta in raccomandata semplice per le Società con affiliazione cartacea e - attraverso pubblicazioni federali elettroniche per le Società con affiliazione on-line-.
L'Ordine del giorno deve contenere:
elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
elezione degli Scrutatori;
gli argomenti da sottoporre all'Assemblea, come deliberati dal Consiglio Federale;
l'elezione alle cariche federali nel caso di Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva;
l'approvazione del Bilancio nell'Assemblea che la prevede.
- 28.3 Il comunicato di convocazione deve contenere, oltre all'o.d.g., l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea e l'elenco delle Società aventi diritto a voto.
- 28.4 E' facoltà degli aventi diritto a voto chiedere l'inserimento nell' o.d.g. dell'assemblea ordinaria di uno o più argomenti. In questo caso, il proponente deve presentare la richiesta alla Segreteria Generale, direttamente o tramite raccomandata A.R. accompagnata da una relazione illustrativa per ogni argomento.
Le proposte devono pervenire in Segreteria Generale tassativamente non oltre il 30° giorno precedente l'effettuazione dell'assemblea.
Il Consiglio Federale decide in merito all'inserimento o meno di detti argomenti. Il nuovo o.d.g. viene comunicato agli aventi diritto a voto dalla Segreteria Generale con i mezzi più rapidi.
- 28.5 L' o.d.g. della Assemblea Straordinaria, indetta ai sensi dell'art. 12.22 comma a) d) e) dello Statuto, è predisposto dai proponenti; dal Consiglio Federale negli altri casi.
- 28.6 Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere eletti/nominati fra i Consiglieri Federali in carica o uscenti e fra i candidati alle cariche di cui è prevista l'elezione in assemblea.
- 28.7 Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutte le società affiliate; hanno diritto di parola gli aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto Federale.
- 28.8 I partecipanti all'Assemblea possono presentare mozioni scritte prima dell'inizio della stessa.
- 28.9 Gli aventi diritto a voto che volessero ricorrere avverso l'errata od omessa attribuzione del voto, potranno ricorrere entro 10 giorni precedenti allo svolgimento dell'Assemblea, presso la Corte Federale d'Appello che emetterà giudizio inappellabile.

ART.29 - POTERI

- 29.1 Il potere di rappresentanza della Società spetta di diritto al suo Presidente o in assenza del Presidente da un componente del Consiglio Direttivo della società, salvo quanto previsto dall'art.38.4 dello Statuto Federale.
- 29.2 Nel caso di delega rilasciata ai sensi dell'art. 12.8 dello Statuto Federale, la persona delegata - deve essere a sua volta rappresentante in assemblea della propria società di appartenenza, rispettivamente nella quota Dirigenti, o Atleti, o Tecnici e appartenere alla stessa regione del delegante.
- 29.3 In entrambi i casi descritti dai commi precedenti la delega deve essere presentata, in duplice copia, con timbro e firma del Presidente o da chi per statuto sociale abbia il potere di rappresentanza.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Dirigente

ART.30 - VALIDITA'

- 31.1 Per stabilire la validità dell'Assemblea sono presi in considerazione i dati comunicati dalla Commissione verifica poteri.

ART.31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

- 31.1 Sono organi eletti dall'Assemblea Nazionale:

1 - il Presidente;
2 - il Vice Presidente;

-;

3 - la Commissione di scrutinio.

E' altresì organo permanente dell'Assemblea Nazionale la Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell' art. 12.12 dello Statuto Federale.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Segretario Generale, che nella sua qualifica redige il verbale. (Art.

12.7 dello Statuto).

- 31.2 Il Presidente della F.I.S.O., o in sua assenza il Vice Presidente vicario, assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea e, accertatane la validità, ne dichiara l'apertura.
- 31.3 Eventuali ricorsi proposti ai sensi dell'art. 34.2 sono posti in discussione e votati prima della elezione degli Organi assembleari. La votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti. Nel caso di ricorsi proposti ai sensi dello stesso articolo da partecipanti giunti in ritardo all'Assemblea, questi vanno discussi e votati prima della successiva votazione assembleare.
- 31.4 Immediatamente dopo l'Assemblea elegge gli organi di cui al comma primo del presente articolo ad eccezione della Commissione verifica poteri.
- 31.5 L'elezione degli organi dell'Assemblea avviene per alzata di mano o per acclamazione; quest'ultima avviene all'unanimità.

ART.32 - COMPITI DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA

- 32.1 Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, ed in sua vece il Vice Presidente:

a) dirige la discussione in base all'o.d.g.;

b) concede e toglie la parola;

c) disciplina l'assemblea;

d) mette in votazione le mozioni presentate;

e) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art.35;

f) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elette dall'assemblea;

g) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'o.d.g.;

h) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea Nazionale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

- 32.2 Il Segretario dell'Assemblea assiste gli Organi dell'Assemblea Nazionale e cura la redazione del verbale.
- 32.3 La Commissione di scrutinio controlla la regolarità delle votazioni, effettua gli scrutini e ne comunica i risultati al Presidente.
- 32.4 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, e la registrazione degli atti fanno fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, è redatto, entro trenta giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale, un'altra trasmessa al C.O.N.I.
Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di società ha la facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART.33 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

- 33.1 La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'assemblea, controlla - l'identità dei rappresentanti delle società presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato. Essa inoltre verifica il numero di voti spettanti e rilascia le schede per partecipare alle votazioni.



- 33.2 In caso di contestazioni sulla validità della rappresentanza di una società in assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall' intestatario della delega, con dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'assemblea.
- 33.3 E' compito della Commissione Verifica Poteri il controllo dei voti validi presenti in sala, prima di una votazione, qualora sia stata fatta richiesta anche da un solo delegato.
- 33.4 Al termine dei suoi lavori, la Commissione Verifica Poteri redige un verbale conclusivo, dal quale devono risultare:
- il numero delle società rappresentate in assemblea;
 - il numero degli aventi diritto a voto -;
 - il numero dei voti presenti;
 - l'elenco dei ricorsi presentati ai sensi dell'art.34.2 e la loro conclusione.
- 33.5 La Commissione Verifica Poteri tiene aggiornate le presenze e la loro percentuale rispetto agli aventi diritto a voto, comunicandole periodicamente al Presidente, sino alla chiusura dell'Assemblea.
- 33.6 La Commissione Verifica Poteri ha il compito di accreditare gli eventuali ritardatari, i quali se ammessi all'Assemblea, con votazione per alzata di mano a maggioranza dei presenti, non possono partecipare ad una votazione già in corso, ma certamente possono intervenire a quelle successive.
- 33.7 La Commissione Verifica Poteri termina i suoi lavori alla chiusura dell'Assemblea.

ART.34 - METODI E NORME DI VOTAZIONE

- 34.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale vengono adottate con la maggioranza dei voti, fatta eccezione per le ipotesi previste dagli art. 47 e 49 dello Statuto Federale.
I sistemi di votazione sono:
- per acclamazione;
 - per appello nominale ;
 - per scrutinio segreto;
 - per alzata di mano e controprova.
- La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti,. Si considerano voti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea quelli allo stesso tempo registrati dalla Commissione Verifica Poteri.
Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
- 34.2 La votazione a scrutinio segreto è prescritta per l'elezione delle cariche federali, nonché per gli argomenti per i quali sia richiesta da almeno 1/5 dei rappresentanti presenti.
- 34.3 Per la votazione a scrutinio segreto gli scrutatori consegneranno ad ogni rappresentante schede per quanti sono i voti che lo stesso ha diritto di esprimere in relazione alla rappresentanza della quota società affiliate, atleti e tecnici.
- 34.4 I voti espressi a favore di nominativi non candidati sono nulli.

ART.35 - MOZIONI

- 35.1 Le mozioni, eventualmente riunite dal Segretario, vengono lette all'assemblea dal Presidente, nell'ordine da lui stabilito, e sono soggette a soli due interventi: uno di presentazione (a favore) e uno di critica (contro); dopo di che vengono poste in votazione.
- 35.2 Vengono approvate con la maggioranza dei voti.
- 35.3 Due mozioni contrarie l'una all'altra devono essere lette ambedue dal Presidente prima della votazione. L'approvazione di una delle due esclude in modo assoluto la votazione dell'altra .



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Dirigente

- 35.4 Il Presidente della F.I.S.O. deve porre all'o.d.g., di una delle prime sedute del Consiglio Federale, la valutazione delle mozioni approvate all'Assemblea.

ART.36 - NORME PER LA DISCUSSIONE

- 36.1 Una volta che l'Assemblea Nazionale ha deliberato su un determinato argomento, questo non può più essere posto in discussione.

ART.37 - CANDIDATURE

- 37.1 Nella presentazione della candidatura l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- 37.2 I requisiti di cui sopra saranno verificati dalla Segreteria Nazionale che predisporrà gli elenchi dei candidati. L'eventuale rifiuto della candidatura va comunicato all'interessato a mezzo raccomandata AR.
- 37.3 La Segreteria Nazionale renderà pubbliche le candidature entro i 10 giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
- 37.4 Il tesserato di cui sia stata rifiutata la candidatura potrà ricorrere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla Corte Federale d'Appello che emetterà giudizio inappellabile.
- 37.5 La votazione dei candidati alle varie cariche avviene con schede da compilarsi sulla base dell'elenco, in ordine alfabetico, esposto in visione nella sala dell'Assemblea.
- 37.6 I candidati a cui lo Statuto riconosce il diritto di prendere parte alle assemblee elettive non possono esercitare diritto di voto, salvo i casi in cui le persone candidate siano contestualmente portatori di questo diritto ai sensi di altre norme statutarie, quali quelle disciplinanti la rappresentanza degli atleti, dei tecnici e delle società affiliate.

ART.38 - PRESIDENTE

- 38.1 Il Presidente della F.I.S.O. opera nell'ambito delle norme statutarie e predispone la convocazione e la relazione per l'Assemblea Nazionale d'intesa con il Consiglio Federale.
- 38.2 E' il Direttore delle riviste e dei periodici Federali.
- 38.3 Al momento della cessazione dalla carica il Presidente uscente deve dare la consegna degli archivi federali, degli atti amministrativi e del patrimonio della F.I.S.O. al nuovo Presidente, entro 30 giorni dalla data dell'elezione ed alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che controfirma i verbali di consegna.

ART.39 - CONSIGLIO FEDERALE

- 39.1 Il Consiglio Federale procede alla nomina dei membri delle Commissioni, dei Delegati e dei Commissari straordinari di norma in forma palese, salvo che venga fatta richiesta di scrutinio segreto da almeno 1/5 dei consiglieri presenti.
- 39.2 Almeno una delle riunioni annuali deve prevedere all'o.d.g. la programmazione dell'attività federale per l'anno successivo.
- 39.3 In caso di grandi manifestazioni internazionali o di interesse nazionale il Consiglio Federale può promuovere la costituzione di un Comitato Organizzatore che gestisca direttamente le manifestazioni oppure assegnarle ad un Comitato Regionale o Provinciale che, sotto la sua piena e totale responsabilità, può delegarle ad una o ad un gruppo di Società Sportive affiliate che offrano piena garanzia di capacità organizzativa.
- 39.4 La Convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'o.d.g., almeno dieci giorni liberi prima della data fissata. In caso di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso inferiore a quanto previsto nel comma precedente. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere formalmente invitato l'intero Collegio dei Revisori dei Conti.
- 39.5 Il verbale delle riunioni del Consiglio Federale, redatto dal Segretario o, in caso di suo impedimento, da un altro membro designato dal Presidente, viene approvato nelle riunioni successive, conservato negli archivi



federali e spedito ai Consiglieri Nazionali, al Giudice Unico Federale, al Procuratore Federale, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati e Commissari Regionali. Delle principali decisioni assunte viene data conoscenza alle Società affiliate mediante comunicato ufficiale.

ART.40 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- 40.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
- 40.2 E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché essi corrispondano alla maggioranza assoluta. Ove ciò non avvenisse, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Si determineranno i membri effettivi e supplenti in relazione al numero di voti ricevuti dai candidati.
- 40.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della F.I.S.O.;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.S.O.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza fra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- 40.4 Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di assenza di un membro effettivo, interviene il membro supplente col maggiore numero di voti ottenuti in Assemblea; il membro effettivo di nomina sarà sostituito dal supplente di nomina.
- 40.5 La relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti, fa fede sulla esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi e delle relative operazioni, deve essere redatta solo per le Assemblee Nazionali.

ART.41 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 41.1 E' costituito e opera nell'ambito delle norme previste dallo Statuto Federale (art. 17).
- 41.2 E' convocato, con il mezzo di volta in volta ritenuto più idoneo, ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente delegato.
- 41.3 E' obbligatorio comunicare la data delle sedute anche al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 41.4 Copia dei verbali delle sue riunioni viene conservata negli archivi federali ed inviata a tutti i componenti il Consiglio Federale. Le decisioni, quando riguardano il settore di loro competenza, devono essere portate a conoscenza degli organi federali o dei tesserati interessati.

CAPO IX - ORGANISMI FEDERALI

ART.42 - CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

- 42.1 I Presidenti Regionali possono delegare a partecipare un membro del loro Comitato; i Delegati ed i Commissari Straordinari devono essere presenti di persona.
- 42.2 Alla Consulta possono essere poste in discussione relazioni di programmazione dei vari settori federali che la Segreteria deve far pervenire agli interessati almeno 10 giorni prima della riunione.
- 42.3 La Consulta si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei componenti; esprime pareri consultivi ed indicazioni per il Consiglio Federale con il quorum deliberativo pari al 50% + 1 dei presenti.

ART.43 - COMMISSIONI FEDERALI

- 3.1 Le Commissioni Federali, previste dall'art. 19 dello Statuto, sono stabilite dal Consiglio Federale secondo le varie esigenze ed hanno competenze in settori di attività di particolare importanza per la Federazione.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Dirigente

REGOLAMENTO ORGANICO FISO

Esse hanno, ciascuna per il proprio settore ed in attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Federale i seguenti compiti:

- a) acquisire conoscenze specifiche, anche in ambito internazionale, e trasferirle al Consiglio Federale;
- b) svolgere indagini ed analizzare lo stato del proprio settore per conto del Consiglio Federale;
- c) individuare persone che possano costituire riferimenti dal punto di vista conoscitivo e operativo nel settore di competenza a livello periferico, e curare i rapporti con queste;
- d) svolgere incarichi particolari a loro demandati dal Consiglio Federale;
- e) predisporre documenti di programmazione, consuntivazione o prevenzione delle attività del proprio settore;
- f) stabilire contatti con altri enti, come Pubbliche Autorità, Istituzioni, Aziende ed altre Federazioni, al fine di individuare nuove occasioni di sviluppo del loro settore;
- g) elaborare programmi o progetti da sottoporre al Consiglio Federale;
- h) attuare programmi o progetti di particolare rilevanza per la Federazione.

43.2 Di norma, il Consiglio Federale stabilisce il numero dei componenti ed affida ad un proprio membro l'incarico di presiedere, costituire e dirigere una Commissione; gli altri componenti della Commissione, generalmente scelti tra esperti o persone di particolare importanza per lo specifico settore, sono proposti dal responsabile della Commissione e nominati dal Consiglio Federale.

ART.44 - LA SEGRETERIA GENERALE

- 44.1 E' diretta da un Segretario Generale nominato dal Consiglio Federale.
- 44.2 Il Segretario Generale può firmare la corrispondenza della FISO.
- 44.3 La Segreteria generale svolge le competenze amministrative e di tesoreria salvo che il Consiglio Federale non disponga diversamente.
- 44.4 Compete alla Segreteria, sotto la responsabilità del Segretario Generale:
 - la tenuta delle scritture contabili;
 - l'esecuzione del pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Federale;
 - la redazione dei bilanci;
 - la sottoscrizione dei mandati di pagamento, autorizzati dal Presidente Federale.
- 44.5 Il Segretario Generale, su delega del Consiglio Federale e/o del Presidente, può sottoscrivere documenti nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio Federale.

ART.45 - PUBBLICAZIONI FEDERALI

- 45.1 Le comunicazioni ufficiali, le notizie e le informazioni sulle attività della F.I.S.O possono venire pubblicate a cura della federazione stessa oppure mediante fogli informativi o circolari.
- 45.2 Periodico ufficiale del F.I.S.O. è la rivista "AZIMUT" fondata nel 1979.

CAPO X - ORGANI PERIFERICI

ART.46 - ASSEMBLEA REGIONALE

- 46.1 Prendono parte di diritto alle Assemblee regionali ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto:
 - a) un Delegato del Consiglio Federale;
 - b) il Presidente ed i componenti il Comitato Regionale;
 - c) I Consiglieri Federali della regione;
 - d) i Presidenti, Delegati e Commissari Provinciali della Regione.
- 46.2 Le modalità di funzionamento, il quorum costitutivo e quello deliberativo delle assemblee regionali sono analoghi a quanto disposto per le assemblee nazionali dall'art. 12 dello Statuto e dagli art. 29 e 35 del presente regolamento
- 46.3 La data di convocazione dell' assemblea ed il relativo o.d.g. devono essere tempestivamente comunicati al Presidente ed alla Segreteria Generale della F.I.S.O..



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI

Luisa Antolini
Dirigente

46.4 Un dirigente rappresentante di Società, degli atleti o dei tecnici, se ritiene che il voto illegittimamente non gli sia stato attribuito può fare reclamo scritto almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Comitato Regionale competente ed alla Segreteria Generale della F.I.S.O.
Il Comitato Regionale deve provvedere immediatamente ad un riscontro della posizione del rappresentante ed in caso di accoglimento deve darne comunicazione ufficiale all'interessato. Se tre giorni prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata inviata all'affiliato, il reclamo si intende respinto.

46.5 I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Periferici dovranno essere trasmessi per iscritto alla Segreteria Generale della F.I.S.O., unitamente al verbale dei lavori dell'Assemblea, dal Presidente della stessa che, con il Segretario, firmerà tali documenti entro dieci giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.

ART.47 - L'ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI REGIONALI

47.1 Il Consiglio Federale ai sensi dell'art. 15.2 lettera l) dello Statuto, con la stessa delibera istitutiva del nuovo Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggere gli organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale della F.I.S.O..

47.2 Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

ART.48 - PRESIDENTE REGIONALE

48.1 Ai sensi dell' art. 23.10 dello Statuto, alla prima riunione del Comitato Regionale, dopo l'elezione, il Presidente propone al Comitato stesso, per la nomina, i nominativi dei Consiglieri cui affidare gli incarichi di Vice-Presidente e di Segretario.

48.2 Ai sensi dell'art. 23.11 dello Statuto, il Presidente propone al Comitato Regionale, per la nomina, i nominativi dei tesserati cui affidare gli incarichi di Direttore tecnico, Responsabile impiantistica, Responsabile per la formazione ed altri ritenuti necessari.

48.3 Il Presidente Regionale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall' art. 22 dello Statuto. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a consegnare a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato o della Federazione in suo possesso, redigendo apposito verbale di consegna, firmato da entrambe le parti.

ART.49 - COMITATI REGIONALI

49.1 L'elezione dei membri del Comitato Regionale deve essere sottoposta al controllo di legittimità del Consiglio Federale, che l'approva.

49.2 Il Comitato Regionale deve riunirsi almeno 4 volte l'anno e porre obbligatoriamente in discussione: previsione di spesa, rendiconto finanziario trimestrale, programmazione generale dell' attività regionale e calendario regionale.

49.3 Delle riunioni viene redatto verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Generale. La sede del Comitato Regionale è di norma nella città capoluogo di Regione, se non diversamente disposto dal Comitato stesso ed approvato dal Consiglio Federale.

49.4 La previsione di spesa ed i rendiconti trimestrali del Comitato Regionale confluiscono nel bilancio unico nazionale della F.I.S.O.

49.5 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano il Consiglio Federale.

ART.50 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

50.1 Prendono parte di diritto alle Assemblee provinciali ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto:

- a) un rappresentante del Comitato Regionale designato dal Presidente Regionale;
- b) il Presidente ed i componenti il Comitato Provinciale -;
- c) i Consiglieri Federali della provincia.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI

Luisa Antolini
Dirigente

17

ee

REGOLAMENTO ORGANICO FISO

- 50.2 Le modalità di funzionamento, il quorum costitutivo e quello deliberativo delle assemblee provinciali sono analoghi a quanto disposto dall' art. 12 dello Statuto e dagli artt. 29 e 35 del presente regolamento per le assemblee nazionali in quanto applicabile.
- 50.3 La data di convocazione dell'assemblea ed il relativo o.d.g. devono essere tempestivamente comunicati al Presidente del Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale della F.I.S.O.
- 50.4 Un dirigente rappresentante di Società, degli atleti o dei tecnici può fare reclamo scritto avverso il riconoscimento del diritto a voto almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Comitato Provinciale ed alla Segreteria Generale della F.I.S.O. Il Comitato Provinciale deve provvedere immediatamente al riscontro della posizione dell'affiliato ed in caso di accoglimento deve darne comunicazione formale allo interessato. Se due giorni prima dell'assemblea nessuna comunicazione è stata inviata all'affiliato, il reclamo si intende respinto.
- 50.5 I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Periferici, unitamente al verbale dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente della Assemblea stessa e dal Segretario, dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dalla data in cui si è tenuta la Assemblea, alla Segreteria Generale della FISO per un controllo di legittimità da parte del Consiglio Federale; copia di tutti gli atti dovrà essere trasmessa al Comitato Regionale.

ART.51 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

- 51.1 Il Presidente svolge, nell'ambito provinciale, le mansioni demandate al Presidente del Comitato Regionale. In particolare ha la responsabilità unitamente al Comitato Provinciale, dell'andamento dell'attività provinciale e ne risponde direttamente al Comitato Regionale ed alla Assemblea Provinciale. Ha facoltà di designare incarichi secondo le esigenze territoriali.
- 51.2 Il Presidente provinciale, al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del Comitato o della Federazione in suo possesso, redigendo apposito verbale di consegna, firmato da entrambe le parti.
- 51.3 Il Presidente Provinciale convoca nei casi e nei termini stabiliti dallo Statuto l'Assemblea Provinciale.

ART.52 - I COMITATI PROVINCIALI

- 52.1 Per quanto non disciplinato da Statuto e regolamento, vale per analogia, quanto previsto per i Comitati Regionali ed il Consiglio Federale.
- 52.2 La sede di ciascun Comitato è, di norma, il capoluogo della Provincia. La scelta di una località diversa dal capoluogo della Provincia quale sede del Comitato, può essere richiesta dal Comitato Provinciale al Consiglio Federale che, sentito il parere del Comitato Regionale, delibererà di conseguenza.

ART.53 - L'ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI COMITATI PROVINCIALI

- 53.1 Il Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 15.2 lettera I) dello Statuto, con la stessa delibera istitutiva del nuovo Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale della F.I.S.O. secondo le modalità di cui all'art. 21.1 dello Statuto.
- 53.2 Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

ART.54 - DELEGATI E COMMISSARI

- 54.1 Nelle Regioni e nelle Province ove non è possibile costituire il Comitato, il Consiglio Federale può nominare Delegati Regionali o Provinciali con incarico annuale rinnovabile ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Federale.
- 54.2 Lo scioglimento di un Comitato Regionale o Provinciale e quindi la nomina del relativo Commissario, ai sensi dell' art. 28 dello Statuto Federale, viene deliberata dal Consiglio Federale.
- 54.3 Il Consiglio Federale denuncia agli Organi di Giustizia le Società che iscrivono all'attività agonistica atleti non regolarmente tesserati.



oe

ART.55 – ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

55.1 Sono Organi di Giustizia Federale:

- il Procuratore Federale
- il Giudice Unico
- la Commissione Federale di Giustizia
- la Corte d'Appello Federale

Le competenze degli Organi di Giustizia Federale sono contenute nel Regolamento di Disciplina della FISO.

ART.56 – ENTRATA IN VIGORE

56.1 Il presente Regolamento Organico entra in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di conformità da parte del C.O.N.I.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luisa Antolini
Dirigente